

8071/05  
6682/05



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova, in funzione di Giudice Unico, nelle cause riunite iscritte al n.66545/00+66546/00 R.G., aventi ad oggetto una domanda di annullamento di scrittura privata e conseguente scioglimento della comunione e petizione di eredità promosse da

[redacted]  
[redacted], con l'avv. [redacted]

- ATTORE -

CONTRO

[redacted], con l'avv. S. [redacted]

- CONVENUTA -

E

[redacted], con l'avv. [redacted]

- ATTRICE -

CONTRO

[redacted]

[redacted] tutti con l'avv. [redacted]

- CONVENUTI -

**CONCLUSIONI.** Per entrambe le parti: come nei rispettivi fogli allegati al verbale di udienza 16.03.05.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ██████████ conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il fratello ██████████ esponendo: 1) che in data 10.07.1999 il comune padre delle parti - ██████████ - aveva disposto per testamento delle sue sostanze; 2) che in data 08.12.1999 ██████████ era deceduto e successivamente - con scrittura privata datata 06.06.2000 - i due fratelli si erano accordati per lo scioglimento della comunione ereditaria nel senso che l'asse relitto sarebbe rimasto a ██████████, che avrebbe quindi corrisposto a ██████████ la somma di £.██████████; 3) che successivamente l'attore era venuto a conoscenza dell'esistenza di ulteriori cespiti ereditari (beni e somme depositate su conti correnti bancari), di cui non era stato tenuto conto al momento della redazione della predetta scrittura privata, perché tenuti intenzionalmente nascosti dal convenuto, al fine di avvantaggiarsene in danno del coerede; tutto ciò premesso, l'attore chiedeva quindi che venisse annullata per dolo della controparte la scrittura privata del 06.06.2000, che fossero accertati gli ulteriori beni facenti parte dell'asse ereditario, con conseguente condanna del convenuto a corrispondere all'attore l'ulteriore somma spettategli in corrispondenza della sua quota ereditaria.

Si costituiva in giudizio il sig. ██████████ contestando la fondatezza delle allegazioni di controparte e chiedendo il rigetto della domanda di annullamento svolta ex adverso. In via riconvenzionale il convenuto, assumendo di avere sostenuto diverse spese per il padre e di averlo lungamente assistito, chiedeva che la controparte venisse condannato a conferire alla massa le somme ricevute in esecuzione della scrittura privata 06.06.2000; che venisse determinato l'esatto ammontare dell'asse ereditario e che controparte venisse condannato "a

*rimborsare a [redacted] tutte le spese anticipate, sostenute a favore del defunto padre, tutte le spese funerarie, di successione, per tasse ed imposte, nonché quanto risulterà dovuto per l'assistenza svolta in favore del padre per i periodi indicati....."; oltre alla condanna di controparte per lite temeraria.*

Con distinta citazione la sig.ra [redacted] - moglie di [redacted] [redacted] - conveniva in giudizio quest'ultimo, nonché [redacted], la moglie di quest'ultimo [redacted] ed i figli del medesimo, [redacted] [redacted] e [redacted], assumendo che il suocero sig. [redacted] [redacted] aveva disposto con testamento olografo datato 10.07.1999 anche in suo favore e quindi svolgendo azione di petizione di eredità e quindi chiedendo la condanna dei convenuti a corrisponderle la quota di eredità conferitale dal de cuius.

Si costituivano in giudizio i convenuti e di essi [redacted] aderiva sostanzialmente alle domande dell'attrice, mentre gli altri non contestavano la qualità di erede dell'attrice, ma allegavano la circostanza che la scrittura privata datata 06.06.2000 (di cui sopra si è detto) era stata concepita anche nei suoi confronti. Dunque chiedevano il rigetto della domanda di divisione dalla stessa proposta, svolgendo in via riconvenzionale le stesse domande già dedotte nel precedente giudizio.

Previa riunione di entrambi i procedimenti per ragione di connessione sia soggettiva che oggettiva, veniva disposta ed espletata CTU immobiliare e si procedeva all'assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale le cause riunite passavano in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nei due giudizi riuniti i convenuti svolgono sostanzialmente le stesse domande riconvenzionali, mentre i due attori agiscono per far valere distinte pretese.

In particolare [redacted] impugna – invocandone l'annullamento per dolo – la scrittura privata datata 06.06.2000 con la quale egli ed il fratello [redacted] hanno convenzionalmente disciplinato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra loro.

Dalla lettura del documento in atti si evince che i due fratelli hanno stabilito che la quota spettante a [redacted] sull'asse ereditario relitto dal padre ammontava a f. [redacted].

Assume in giudizio [redacted] che la convenzione consacrata nella scrittura predetta è viziata e dunque annullabile a cagione del comportamento doloso posto in essere in suo danno dal fratello [redacted] che avrebbe intenzionalmente sottaciuto l'esistenza di ulteriori attività idonee ad incidere in maniera accrescitiva sulla determinazione della massa relitta rispetto alla consistenza della medesima, nota all'attore al momento della sottoscrizione della scrittura privata de qua.

In particolare l'attore fa riferimento a quanto dichiarato dai convenuti in comparsa di risposta in merito alle donazioni ricevute da [redacted] e dai nipoti (del de cuius) [redacted] e [redacted], soggette a collazione. Avrebbe poi l'attore appurato anche l'esistenza di ulteriori beni appartenuti al defunto, come un conto corrente con saldo attivo di € [redacted], nonché un appartamento in [redacted].

[redacted] contesta però recisamente di avere mai sottaciuto alcunchè al fratello, sostenendo che in sede di accordo tra i due sarebbe stato tenuto conto di tutto ciò che era appartenuto al padre.

A fronte di tale eccezione l'onere dell'attore di fornire la prova positiva del dedotto comportamento doloso di controparte era pieno, con particolare riferimento anche al profilo della sopravvenienza temporale della conoscenza da parte sua dei cespiti ora menzionati.

Tale onere non è stato assolto da [redacted] che non ha dedotto alcun capitolo di prova sul punto, né ha dato conforto documentale alla sua tesi.

Dunque la domanda di annullamento della scrittura privata 06.06.2000 va rigettata siccome infondata.

Peraltro neppure possono trovare accoglimento le domande svolte dal convenuto in via riconvenzionale.

Con esse egli intende far valere nei confronti del fratello una serie di crediti da dedurre dalla quota di spettanza di quest'ultimo, da determinare secondo i criteri indicati in atti e previa restituzione da parte di [REDACTED] delle somme a suo tempo percepite in esecuzione dell'accordo del 06.06.2000.

Dimentica però il convenuto che tra lui ed il fratello esiste ed ha vigenza ed efficacia - a seguito del rigetto della domanda di annullamento proposta da [REDACTED] - la scrittura privata 06.06.2000 cui volontariamente e liberamente le parti si sono determinate e la cui vigenza può essere caducata solo - ricorrendone le condizioni - in virtù di una domanda ad hoc che nella specie il convenuto però non ha svolto.

Poiché dalla lettura di tale accordo appare all'evidenza (come peraltro prospettato da entrambe le parti nei rispettivi atti giudiziali) che i due fratelli hanno inteso con esso definire compiutamente tra di loro le condizioni di scioglimento della comunione ereditaria, non residua alcuno spazio per procedere all'esame delle domande riconvenzionali svolte da [REDACTED] in questa sede.

Al rigetto delle reciproche domande dell'attore e del convenuto consegue la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, mentre le spese di CTU vanno poste a carico solidale delle parti. Peraltro tale decisione nel giudizio contraddistinto con il n.66545/2000 R.G. lo definisce interamente.

Altrettanto non può accadere per il giudizio promosso dalla sig.ra [REDACTED] e contraddistinto con il n.66546/2000 R.G., poiché esso va rimesso in istruttoria per le ragioni enunciate in separata ordinanza, previa separazione dei due giudizi già riuniti.

p. q. m.


Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande reciprocamente svolte dalle parti nel procedimento contraddistinto con il n.66545/2000 R.G. e dichiara integralmente compensate tra loro le spese di lite; pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti;
- 2) provvede con separata ordinanza alla separazione dal presente giudizio di quello contraddistinto con il n.66546/2000 R.G. ed all'ulteriore istruzione di quest'ultimo.

Milano, 01.07.05.

Il Giudice

U. L. Padova

A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the judge, U. L. Padova. The stamp is mostly illegible but seems to contain some administrative markings.

**Ente:** Tribunale di Milano

**Data:** 01/07/2005

**Numero:** 8071

**Intestazioni:** Successioni e divisione

**Contenuto:** successioni; divisione; accordo divisionale; annullabilità; condizioni